REGOLAMENTO (CEE) N. 143/85 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 1985

relativo al quantitativo di carni bovine di qualità pregiata degli Stati Uniti d'America e del Canada che può essere importato nell'ambito del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 142/85 per il 1985

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 106/85 del Consiglio, del 14 gennaio 1985, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, di cui alle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune (1),

considerando che il regolamento (CEE) n. 142/85 della Commissione, del 18 gennaio 1985, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 106/85 (CEE) n. 3688/84 nel settore delle carni bovine (2), stabilisce, all'articolo 7, che la presentazione delle domande di titoli ed il rilascio dei titoli d'importazione per le carni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), dello stesso regolamento hanno luogo in conformità degli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1994/84 (4);

considerando che è opportuno indicare il quantitativo per il quale possono essere presentate domande di titoli alle suddette condizioni a decorrere dal 1° gennaio 1985; che è inoltre opportuno derogare al regolamento (CEE) n. 2377/80 per quanto concerne i termini per la presentazione delle domande e rilasciare titoli nell'ambito di tale regime speciale, affinché il regime d'importazione possa essere applicato quanto prima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In conformità dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2377/80 possono essere presentate domande di titoli per un quantitativo globale di 10 000 tonnellate di carni bovine originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi.

In deroga all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80

a) le domande possono essere presentate solamente dal 21 al 25 gennaio 1985;
b) le comunicazioni previste dall'articolo 15, paragrafo 4, lettera e), del suddetto regolamento sono effettuate il 28 gennaio 1985;
c) il rilascio dei titoli previsto dall'articolo 15, paragrafo 5, lettera b), del suddetto regolamento ha luogo il 31 gennaio 1985.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 3676/84 (5), è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 14 del 17. 1. 1985, pag. 3.
(2) Verdi pagina 14 della Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.
(4) GU n. L 186 del 13. 7. 1984, pag. 17.
(5) Gu n. L 340 del 28. 12. 1984, pag. 52.